



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Opere Pubbliche ed Espropri

Piazza Castello 14 – e-mail: progetti@Comune.belluno.it

PEC – belluno.bl@cert.ip-veneto.net

tel.: 0437 913125 – fax: 0437 913173

**Oggetto: PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”–
Intervento di “Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno” - Interventi finanziati
dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001.
Servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva.**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premessa

I lavori di *Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno*” sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati in tutto per € 3.750.000,00 con le risorse previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” (intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) e per € 5.765.116,61 con la procedura FOI - Fondo per l’avvio di opere indifferibili” e che prevedono il seguente coroprogramma di attuazione:

- per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
- per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026.

Per la realizzazione dell’intervento in oggetto il Comune di Belluno ha provveduto tramite appalto integrato a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, affidando ad un operatore economico la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico economica, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 79 del 20/10/2023.

In relazione a quanto sopra al fine di attuare l’opera pubblica è indispensabile affidare il servizio di Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali non risulta tecnicamente ed economicamente conveniente in quanto l’espletamento delle prestazioni richieste deve rimanere in capo ad un unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente, garantendo un’offerta omogenea e completa.

L'aggiudicazione del servizio sarà a favore di un unico operatore economico singolo/associato, individuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo gli elementi di valutazione indicati nel Bando/Disciplinare di Gara.

Tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del presente Capitolato descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto del presente capitolato prestazionale consiste nell'affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, redazione della contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, così come meglio dettagliato dall'art. 114 e allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva come descritto dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

L'incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità che assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere a regola d'arte, con tempi certi e coerentemente ai costi preventivati.

Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, di sorveglianza del cantiere, comprese le ulteriori attività tecniche/amministrative accessorie e al servizio di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva.

Per l'esecuzione del servizio appalto è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM): si rimanda per gli aspetti inerenti la gestione informativa all'allegato denominato "*Capitolato Informativo*" (CI) sulla base del quale l'offerente dovrà redigere l'Offerta di Gestione Informativa (OGI).

Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio

Per l'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione Lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, in particolare:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- allegato II.14 e allegato I.9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR; (vedi art. 225 comma 8 del codice)
- D.P.C.M. Dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021;

- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163*”(per gli articoli ancora in vigore);
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. “*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”.

Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

Direzione Lavori

1. Nell'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato prestazionale, saranno a esclusivo carico del professionista/professionisti/Società di Ingegneria affidatario dell'incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come “*Affidatario*”, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti alla costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori, coordinato dal Direttore dei Lavori.
2. Preliminarmente all'inizio dei lavori il D.L. dovrà confermare al RUP l'elenco dei professionisti abilitati costituenti l'ufficio di direzione lavori, di cui intende avvalersi per supportare il proprio ruolo.
3. Sono a carico dell'affidatario, inoltre, oltre ad ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto.
4. Al Direttore lavori, coadiuvato dall'ufficio di direzione lavori, compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del contratto.
5. In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.
6. Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.
7. Il direttore dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo non più verificabili né misurabili (ad esempio durante l'esecuzione di opere in C.A. che comportino posa di armature metalliche e getti di cls).
8. I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto, in particolare il direttore dei lavori:
 - a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione delle opere in conformità al contratto d'appalto, della loro contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
 - b) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini;

- c) applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto; risponde all'amministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- d) è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'appaltatore, della correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;
- e) accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
- f) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- g) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- h) tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 12 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023;
- i) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le attività delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia;
- j) assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate alle opere, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilità esistente e con le interferenze delle eventuali attività in corso;
- k) presenza, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
- l) esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;
- m) provvede al controllo e all'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessità che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell'opera che saranno consegnati aggiornati al committente ad opere realizzate;
- n) provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento manutenzione dell'opera e delle sue parti, completo di manuale di manutenzione e programma di manutenzione del piano di manuale d'uso, all'avvenuta realizzazione dell'opera e comunque prima della definizione del collaudo, assicurando la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo, utilizzando i metodi e gli strumenti (BIM) di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice (vedasi Allegato II.14 art. 1 comma 2 lett i);
- o) **il Direttore dei Lavori dovrà garantire, anche tramite direttore operativo, la presenza giornaliera in cantiere, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite mail. Costituisce grave inadempimento contrattuale la**

riscontrata mancata presenza, senza giustificato motivo, per complessivi 20 giorni (anche non consecutivi) con conseguente rescissione in danno del contratto. In caso di assenza per giustificato motivo la stessa dovrà essere tempestivamente segnalata (entro la giornata in cui avviene l'assenza). In questo caso le assenze non potranno superare complessivamente il termine di 25 giorni (anche non consecutivi);

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

- p) la redazione dell'attestazione in merito:
 - all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;
- q) la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;
- r) l'approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione affinché sia scongiurato un ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- s) disporre e sovraintendere all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell'opera;
- t) vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo e vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;
- u) gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di fermi e/o rallentamenti del cantiere;
- v) la sospensione e la ripresa dei lavori;
- w) la determinazione di nuovi prezzi;
- x) le comunicazioni e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore;
- y) la certificazione di sinistri a persone e cose;
- z) la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- aa) la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;
- ab) ogni attività o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia;
- ac) la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- ad) l'emissione degli ordini di servizio;
- ae) l'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il collaudo finale;
- af) la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;
- ag) la certificazione di ultimazione dei lavori;
- ah) la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale;
- ai) la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;

- aj) la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;
- ak) la constatazione e l'annotazione di difetti e, in caso di difetti rilevanti, l'immediata comunicazione all'amministrazione committente;
- al) la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera realizzata;
- am) il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;
- an) la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf;
- ao) ogni ulteriore attività prevista dalla norme in materia vigenti;
- ap) il supporto tecnico-amministrativo e contabile al RUP sia nelle procedure di rendicontazione delle spese sostenute agli Enti cofinanziatori, in particolare PNRR - REGIS, sia nelle procedure previste dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni alla BDNCP; all'Osservatorio Regionale, all'Autorità di Vigilanza, adempimenti per la piattaforma REGIS; verifica delle richieste di subappalti, comunicazioni dati per le richieste dei DURC e per l'emissione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori, ecc.).
- aq) la consegna di as-built (da consegnare sia in .pdf che .dwg e in genere formati editabili) dettagliato a fine lavori;
- ar) il coordinamento delle fasi di attività professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attività professionali di altri professionisti, eventualmente incaricati dal Committente. Tale coordinamento dovrà garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite. Le riunioni collegiali ritenute necessarie saranno concordate di volta in volta tra l'incaricato e il RUP che sarà sempre invitato;
- as) richiamato integralmente quanto disposto dal d.lgs. n. 36/2023 sono altresì delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali:
 - elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare le richieste aggiuntive (riserve);
 - elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri delle richieste aggiuntive;
 - determinazione delle richieste tecniche di prestazioni supplementari e/o variazioni del tipo di prestazioni;
- at) la redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;
- au) la presentazione delle proposte all'amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la valutazione delle riserve;
- av) il controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo relative a richieste aggiuntive;
- aw) il controllo dell'effettiva applicazione dei principi DNSH previsti nei progetti evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni, difformità dei materiali o degli impianti e compie azioni finalizzate al controllo dell'utilizzo di materiali e prodotti

caratterizzati da un basso impatto ambientale in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) come attestato da dichiarazioni rese da credibili e riconosciuti indipendenti organismi (Ecolabel Ue o altre etichette ambientali);

- ax) l'acquisizione, prima dell'emissione di ciascun Sal, dall'impresa appaltatrice delle attestazioni e delle dichiarazioni di conformità al DNSH, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. Tale attestazione, propedeutica alla rendicontazione della spesa sui portali dedicati PNRR dovrà essere predisposta e resa disponibile al RUP, in sede di emissione del relativo Certificato di pagamento, per ogni stato d'avanzamento lavori, quale allegato parte integrante della contabilità lavori.

Compiti del Direttore Operativo:

Il Direttore Operativo ha il compito di collaborare con il D.L. nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il direttore operativo, costituente con il Direttore Lavori, l'ufficio di direzione lavori, garantisce una presenza in cantiere quotidiana continuativa.

Il Direttore dei Lavori può affidargli, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'Appaltatore dei Lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza;
- programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei Lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei Lavori proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere l'organo di collaudo nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- dirigere lavorazioni specialistiche;
- svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

Perizie di variante

Non sono comprese nel presente disciplinare, e compensate nell'onorario offerto in sede di gara, tutte le prestazioni professionali prestate dal Professionista relativamente alla redazione di varianti in corso d'opera. L'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, con applicazioni delle medesime condizioni previste per il contratto originario.

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva

1. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera

attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'art. 92 D.Lgs. 81/2008, in particolare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- a) con opportune azioni di coordinamento e controllo verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il PSC ed il fascicolo di cui all'art. 91 D.lg. 81/2008, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
 - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnala a committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/2008 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
 - f) nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - g) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - h) nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro:
- a) verifica il PSC allegato al progetto esecutivo e adegua il piano e il fascicolo in relazione all'eventuale offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice in fase di appalto, all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - b) trasmette formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
 - c) per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e contratto alle Casse Edili nonché una dichiarazione

collettivo stipulato dalle organizzazioni relativa al sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- d) comunica al RUP l'avvenuta verifica di completezza dei POS;
 - e) si pronuncia valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmette immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il PSC deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese; qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte; in nessun caso le proposte possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
 - f) su delega del RUP compila e trasmette prima dell'inizio dei lavori la Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/2008, curando successivamente il suo aggiornamento;
 - g) sottoscrive gli stati di avanzamento lavori certificando la quantificazione degli oneri della sicurezza;
 - h) istruisce la documentazione e collabora con il RUP/RL per l'invio all'autorità dei contratti pubblici delle comunicazioni inerenti alle "Gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere da parte delle imprese esecutrici;
 - i) collabora con il RUP/RL nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici o di perizie di variante tecnica e suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera qualunque ne sia la motivazione;
 - j) produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo ed elettronico;
 - k) raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - 1. i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – email quotidianamente;
 - 2. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - 3. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - 4. copia del PSC, del fascicolo e dei POS e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - 5. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
3. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.
4. Il CSE partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, i relativi provvedimenti.
5. Il CSE dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze, curando il costante aggiornamento del programma lavori; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.
- 6. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire la presenza giornaliera in cantiere, rendendo edotto il RUP con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite mail. Costituisce grave inadempimento contrattuale la riscontrata**

mancata presenza, senza giustificato motivo, per complessivi 20 giorni (anche non consecutivi) con conseguente rescissione in danno del contratto. In caso di assenza per giustificato motivo la stessa dovrà essere tempestivamente segnalata (entro la giornata in cui avviene l'assenza). In questo caso le assenze non potranno superare complessivamente il termine di 25 giorni (anche non consecutivi).

7. La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito:
 - a) lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
 - b) lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
 - c) lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
 - d) lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;
 - e) lavori in ambienti sospetti di inquinamento;
 - f) lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e l'ambiente esterno, con l'utenza ed il personale dell'impianto sportivo;
 - g) per necessità segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP ed in occasione di riunioni etc..
8. È possibile che l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del CSE;
9. Il CSE dovrà garantire la propria reperibilità e, in caso di urgenza, su richiesta della Direzione Lavori, del RUP o dell'impresa appaltatrice, la propria presenza in cantiere entro un massimo di 2 ore dalla richiesta stessa.
10. Il CSE svolgerà ogni altra attività per assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 36/2023 per garantire la realizzazione dei lavori in piena sicurezza.

Art. 4 – Impegni dell'Affidatario

L'Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.

Per tutta la durata del contratto, il Direttore Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva possono essere sostituiti solamente previa autorizzazione scritta da parte del RUP, che potrà concedere l'autorizzazione alla sostituzione solamente se il nominativo proposto è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità professionali del sostituito.

Su richiesta scritta del RUP, l'Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

L'Affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori ritenga di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

Il RUP valuterà, dopo l'affidamento del presente Servizio, le proposte migliorative e/o i perfezionamenti organizzativi eventualmente presentati dall'Affidatario, incidenti sull'attività così come indicata nell'offerta di gara. Tali migliorie, se accettate, non avranno in alcun caso effetto sul corrispettivo offerto in sede di gara.

(In caso di raggruppamento)

I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi, fermo restando che le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza verranno assunte rispettivamente da un unico professionista (è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto) in possesso dei requisiti della presente procedura di affidamento, che di conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Nel rispetto di quanto indicato nell'art. 120 del Codice dei contratti, qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall'Affidatario e saranno oggetto di atto integrativo al presente capitolato prestazionale, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti e comunque con applicazione delle medesime condizioni previste per il contratto originario. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell'importo contrattuale - dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l'aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).

Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato all'Affidatario dal RUP.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. L'Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-

amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dal Comune di Belluno.

L'Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

Art. 5 – Impegni della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità dei progetti e relativi atti, con particolare riguardo ai progetti esecutivi delle opere contenenti lo stato di fatto, lo stato di progetto, le planimetrie catastali, espropri, asservimenti, gli estratti degli strumenti urbanistici, particolari esecutivi e costruttivi, PSC, verbali di verifica e validazione, ecc.

La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all'Affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l'esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.

L'Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo 5) esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 6 – Riservatezza e diritti sui materiali

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato di cui all'art.1 del presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune di Belluno, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 7 – Durata e luogo di esecuzione dei servizi

L'Affidatario, dovrà prestare i servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato prestazionale presso il cantiere di esecuzione dei lavori, rispettando la presenza minima indicata nei precedenti articoli – nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.

Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del presente servizio, che potrà avvenire anche in via d'urgenza, ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo da parte della Stazione appaltante.

In relazione a quanto indicato ai precedenti articoli, la durata complessiva del contratto coincide con la durata dei lavori, come stimata all'interno del Cronoprogramma del progetto esecutivo, con inizio dalla data disposta con l'Ordine di Inizio Attività/verbale di consegna, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di collaudo anche se queste ultime dovessero protrarsi oltre il tempo indicato, nella garanzia del rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR, in quanto le opere risultano finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Affidatario, pertanto, prende atto e accetta che la durata complessiva del proprio contratto corrisponde alla tempistica prevista nel cronoprogramma del progetto esecutivo per l'esecuzione dei Lavori e che la medesima è meramente indicativa e potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica. L'Affidatario prende altresì atto e accetta che la consegna dei lavori possa avvenire anche per singole parti, in tempi diversi, in più volte con successivi verbali di consegna parziale. Sarà cura del RUP indicare per quali parti d'opera l'Affidatario darà corso ai servizi.

L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

Art. 8 - (*Omissis*)

Art. 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Corrispettivi

I corrispettivi saranno liquidati in successivi acconti in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sarà liquidato al termine del collaudo tecnico – amministrativo/CRE, a seguito della sua approvazione.

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali. Sulle liquidazioni sarà effettuata altresì una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale, dopo la verifica finale di conformità del servizio da parte del Committente, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il compenso come sopra indicato s'intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dall'Appaltatore dei lavori durante l'esecuzione dei lavori.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché l'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Durc). In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

**Art. 10 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.
Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili
di cui al D.L. n. 77/2021 convertito con legge n.108/2021**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

In particolare l'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 .

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DSNH, saranno applicate le penali di cui all'art.14 del presente capitolato.

Trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR, l'appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

L'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'Affidatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali da destinarsi sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età di inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile.

Art. 11 – Tracciabilità

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

CUP – CIG – oggetto dell'intervento con indicazione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEu – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.

Art. 12 – Verifiche della Stazione Appaltante sullo svolgimento delle attività

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività

esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È in facoltà del Comune di Belluno di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

Art. 13 – Garanzie e coperture assicurative

Copertura assicurativa

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Affidatario deve produrre polizza assicurativa di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale valida fino all'emissione del collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della legge 24/3/2012, n. 27.

La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquequiemilioni/00), senza limiti al numero di sinistri.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla

stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

Garanzia definitiva

L'Affidatario si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a prestare una garanzia denominata "garanzia definitiva", prevista dall'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'aggiudicatario dovrà inviare la documentazione relativa alla cauzione definitiva ed alla polizza assicurativa entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante, per consentire ad essa di effettuare le verifiche necessarie per la stipula del contratto.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la S.A. può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

Art. 14 – Penali

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e CSE agli obblighi di cui agli articoli 3/4/7/ del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,7 per mille (zero virgola sette per mille) del corrispettivo, in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà superare il 20% del corrispettivo contrattuale.

Le medesime penali si applicano anche per ogni giorno di assenza non giustificata.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 10 del presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,7 per mille dell'importo netto contrattuale fermo restando che la violazione del suddetto obbligo determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art.10 del presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della certificazione di cui

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,7 per mille dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di mancato adempimento, accertato a seguito di specifico controllo in sede di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, del rispetto dell'impegno assunto dall'affidatario in sede di presentazione dell'offerta, all'obbligo stabilito dall'art.10 del presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, di assicurare una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età di inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,7 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR (DNSH e principi trasversali), nonché gli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando l'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;

- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- quando si riscontri la mancata presenza in cantiere, senza giustificato motivo, per complessivi 20 giorni (anche non consecutivi);
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

Il mancato rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR, che di fatto compromettono la rendicontazione delle spese sostenute ed il conseguente ritorno delle somme assegnate all'Amministrazione, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 oltre all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 14 può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed eventuale rivalsa danni.

Art. 16 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune di Belluno in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 17 – Recesso

L'Affidatario può recedere dal contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi degli artt. da 2223 a 2237 del Codice Civile e qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice dei contratti (d.lgs 36/2023), mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con invito alla Stazione appaltante alla nomina di nuovo affidatario entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e con l'avviso che la mancata nomina entro il citato termine comporterà l'automatica esenzione dell'Affidatario receduto da qualsivoglia responsabilità. All'Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso. Il versamento delle spese e del compenso professionale dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura. Tra la data di efficacia del recesso e il termine per la nomina del nuovo affidatario, l'Affidatario receduto eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio all'ex-Committente.

In ogni caso di recesso come sopra indicato o di risoluzione, ad avvenuto saldo delle spese e del compenso professionale, l'Affidatario consegnerà alla Stazione appaltante e/o all'eventuale suo nuovo affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutti i documenti/elaborati correlati alle prestazioni svolte che siano in proprio possesso, custodia o sotto il proprio controllo (tanto in via di preparazione quanto già predisposti). Il tutto su supporto cartaceo e informatico in formato leggibile e compatibile con i tradizionali programmi (es. pdf, dwg, ecc.) anche se non modificabile.

Il Comune di Belluno, per effetto dei sopra richiamati articoli del Codice Civile, potrà recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. senza obbligo di motivazione e con preavviso di

almeno 15 (quindici) giorni. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 10% delle prestazioni maturate.

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante potrà avvenire per le seguenti motivazioni:

- frode nell’esecuzione della prestazione;
- inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi d’esecuzione, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide attuate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’espletamento della prestazione quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In tali casi l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico, con le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 18 – Incompatibilità

Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

Art. 19 – Controversie

Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto si applica quanto previsto dagli artt. 205-208, 211 del Codice.

L’Affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con il Comune.

La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale dell’Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dal Comune di Belluno, inviatagli a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della nota.

In detta ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione appaltante

in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Belluno. E' altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n.244.

Art. 20 – Domicilio e corrispondenza

Con riferimento al contratto, l'Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico riferimento alla città, Via, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

La corrispondenza inerente al contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

Art. 21 – Spese

Il contratto sarà formalizzato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario. Tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.lgs 36/2023 e relativi allegati, nonché ad ogni altra disposizione legislativa regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati forniti dall'Affidatario saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Belluno, come meglio specificato nello schema di contratto.